

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2198 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2020

che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1628 della Commissione che introduce una vigilanza unionale a posteriori sulle importazioni di etanolo rinnovabile per carburanti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,visto il regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

previa consultazione del comitato per le misure di salvaguardia e il regime comune applicabile alle esportazioni,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1628 della Commissione ⁽³⁾ la Commissione ha introdotto una vigilanza unionale a posteriori sulle importazioni di etanolo rinnovabile per carburanti.
- (2) Nonostante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1628 il prodotto in esame comprenda l'alcole etilico derivato da prodotti agricoli contenuto nell'ossido di etile e terz-butile (ETBE), il corrispondente codice NC per «ETBE» erroneamente non figura nell'elenco dei codici NC nella tabella di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1628. Occorre pertanto aggiungere il codice NC ex 2909 19 10 modificando la tabella di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1628.
- (3) La Commissione ritiene che l'errore non desti alcuna preoccupazione in quanto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1628 indica «etanolo rinnovabile per carburanti» come prodotto soggetto alla vigilanza unionale a posteriori e i codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1628 della Commissione è sostituita dalla seguente:

«CODICI NC	ESTENSIONI DEI CODICI TARIC
ex 2207 10 00	11
ex 2207 20 00	11
ex 2208 90 99	11
ex 2710 12 21	10
ex 2710 12 25	10
ex 2710 12 31	10
ex 2710 12 41	10
ex 2710 12 45	10

⁽¹⁾ GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1628 della Commissione, del 3 novembre 2020, che introduce una vigilanza unionale a posteriori sulle importazioni di etanolo rinnovabile per carburanti (GU L 366 del 4.11.2020, pag. 12).

